

SCHEMA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SEDE N. 2 ISTITUITA CON DGR N. 436 DEL 24/04/2008) – ALLA SOCIETÀ "FARMACIA COMUNALE BOLANO S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Bolano (SP), nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, _____, Segretario del Comune intestato autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune stesso, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4,lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono comparsi i sigg.ri:

- _____, nato a _____ il _____, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Bolano, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari generali, ai sensi degli artt. 107 comma 3 lett. C) e 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, domiciliato presso la Residenza Comunale in 19020 Bolano, Piazza Castello n. 1, come per la carica (codice fiscale e partita IVA del Comune 00101560118), di seguito nel presente atto indicato anche semplicemente come: Comune.

- _____, nato a
_____ il _____, che
interviene in qualità di legale rappresentante della società "Farmacia Comunale
Bolano S.r.l.", con sede in Bolano, _____ c.f.
_____/ P.IVA _____ di
seguito nel presente atto indicata anche semplicemente come: Società;

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite Parti io Segretario comunale
rogante, sono personalmente certo.

Non è richiesta la presenza di testimoni (art. 48 L.16/02/1913 n. 89 come modificato da art.
12 L. 28/11/2005 n. 246)

PREMESSO

CHE, con deliberazione di Consiglio comunale DCC n. 12 del 12/05/2005, è stata approvata
la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie comunali, con la istituzione di una
seconda sede farmaceutica;

CHE, con DGR n. 436 in data 24/04/2008 (B.U.R. Parte II n. 21 del 21/05/2008),
successivamente rettificata con DGR n. 1450 in data 14/11/ 2008 (B.U.R. Parte II n. 50 del
10/12/2008), è stata accolta la richiesta del Comune di Bolano ed istituita la nuova sede
farmaceutica (sede n. 2);

CHE, con deliberazione n. 25 in data 30/09/2008, il Consiglio comunale, a conferma di
quanto già previsto con DCC n. 12/05, deliberava di esercitare il diritto di prelazione,
rinviando a successivo atto la definizione delle modalità di gestione della nuova farmacia
comunale prelaionata, demandando ai competenti organi gli adempimenti conseguenti;

CHE, con nota 7117 in data 11/10/08, veniva formalizzato l'interesse dell' Amministrazione
comunale ad assumere la gestione della farmacia da collocare all'interno della nuova sede;

CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 29/09/2009 il Comune stabiliva di gestire la nuova farmacia comunale a mezzo di società di capitali a responsabilità limitata, con partecipazione pubblica maggioritaria, predefinita nella misura del 51% e partecipazione di socio privato operativo di minoranza, per la restante quota del 49%, da scegliere attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;

CHE, in esito alla gara conseguentemente esperita, in data _____, con atto rep. _____, a rogito del notaio dott. _____, è stata costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett.b) del D.Lgs 267/2000, una società a responsabilità limitata con denominazione "Farmacia Comunale Bolano S.R.L.", con soci fondatori: il Comune di Bolano, che ha sottoscritto il 51% (cinquantuno) del capitale sociale e _____ che ne ha sottoscritto il 49%;

CHE i rapporti fra il Comune e il soggetto gestore del servizio devono essere regolati da specifico contratto di servizio ai sensi dell'art. 113 comma 11 del D.Lgs 267/2000, da allegare ai documenti di gara, che deve prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

CHE lo schema del presente contratto di servizio è stato approvato con la già richiamata DCC n. 37 del 29/09/2009;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Comune di Bolano e la società "Farmacia Comunale Bolano S.R.L.", come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse e norme applicabili

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante ed essenziale del contratto stesso.
2. Il presente documento è redatto e sottoscritto ai sensi: del Testo Unico di cui al vigente D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e, più precisamente, art. 113 comma 11; della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/09/2009; dello statuto della Società "Farmacia Comunale Bolano S.R.L.", e della normativa disciplinante il servizio pubblico di farmacia comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme generali e speciali regolanti le materie trattate.

Art. 2 – Oggetto, riferimenti normativi e deliberativi

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Bolano e la società "Farmacia Comunale di Bolano S.r.l.", con riguardo all'affidamento e alla gestione del servizio di farmacia comunale.
2. La società ha per oggetto essenziale ed in ogni caso prevalente, la gestione della farmacia comunale, altre attività, che comunque devono essere connesse e complementari, devono avere una incidenza del tutto secondaria e sono condizionate al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni ed al previo conseguimento delle autorizzazioni occorrenti. Fermo quanto sopra, le attività oggetto della società sono indicate nello Statuto, il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2009;
3. Eventuali nuovi servizi, non compresi nel presente contratto, verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società. Tali servizi dovranno essere accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto.

Art. 3 – Durata e valore del contratto

1. Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2024.

2. Alla scadenza l'affidamento cessa, salvo rinnovo qualora consentito dalla normativa e sempre che venga espressamente manifestata la volontà di avvalersi di tale facoltà.

3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio farmaceutico, le parti concordano che in caso di scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Bolano e comunque per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

4. Lo svolgimento del Servizio non comporta pagamento di un corrispettivo da parte della Società.

5. Qualora il Comune decidesse di esercitare il diritto di opzione per l'apertura di nuove farmacie all'interno del comprensorio territoriale di competenza, esso non è in alcun modo vincolato ad affidare la gestione del relativo servizio alla Società.

Art. 4 – Principi e obiettivi

1. La Società si impegna ad erogare i servizi affidati secondo i principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 e più precisamente:

- eguaglianza dei diritti dell'utente;
- imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;
- continuità e regolarità del servizio;
- partecipazione del cittadino.

2. La società dovrà adottare, tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con la società nell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e comunque tese a:

- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- promuovere l'utilizzo dei farmaci generici;
- promuovere, organizzare ed attuare all'interno della farmacia e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;
- aderire e promuovere progetti e iniziative finalizzati ad agevolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'accesso al servizio da parte dell'utenza, con particolare riguardo ai cittadini in condizione di particolare disagio e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse disposizioni della vigente normativa;
- realizzare, previo accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari.

3. La Società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla “Carta dei Servizi della Farmacia” , di seguito anche “Carta”, allegata, nel suo contenuto minimo, al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Ubicazione dell'attività

1. L'attività dovrà essere svolta in Bolano, frazione Canevella, nei locali siti in Via Genova nn. 176/178, di proprietà di Corbani Ilva, che ha già dichiarato la propria disponibilità alla locazione.

2. La farmacia potrà cambiare sede, ma dovrà essere sempre ubicata in locali idonei, di proprietà o in locazione, siti in Bolano, nella competente sede farmaceutica (sede n. 2).

3. Gli oneri di locazione sono in ogni caso integralmente a carico della società, la quale si impegna a rimborsare al Comune anche eventuali oneri di pre-locazione a qualunque titolo corrisposti dall'Ente così come ogni altra spesa contrattuale e/o pre-contrattuale.

4. Ogni onere connesso e conseguente è a carico della Società.

Art. 6 – Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali, reperite attraverso contratti di appalto, consulenza, lavoro dipendente, autonomo o di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – Avvio e continuità del servizio

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e pur sempre nei limiti previsti dalla vigente legislazione. In tutte tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

3. La Società è obbligata a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 8 – Aspetti strategici del rapporto tra il Comune e la Società

1. Gli aspetti strategici del rapporto tra la Società e il Comune, nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, attengono:

- alla definizione concordata degli obiettivi e standard qualitativi d'interesse collettivo, in rapporto con gli utenti, da perseguirsi da parte della Società nel corso della gestione;

- alla definizione concordata di eventuali programmi di investimento in cespiti operativi della Società, da realizzarsi da parte della Società stessa con mezzi propri, finanziamenti di terzi, apporti dei soci, tesi a migliorare il servizio.

2. Gli aspetti strategici sono regolati attraverso:

- le previsioni dello statuto della Società “Farmacia Comunale di Bolano S.r.l.”;

- il piano pluriennale degli investimenti (e relativi mezzi di finanziamento) in cespiti operativi di gestione che la Società si impegna a presentare con cadenza almeno biennale.

Art. 9 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio da parte della Società, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. Il Comune si impegna inoltre ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché ad attivare iniziative per dar vita ad utili sinergie con soggetti sanitari o strutture protette nell’interesse anche dei propri cittadini. Il Comune consentirà, inoltre, l’accesso a tutte le informazioni in suo possesso, con addebito dei soli costi, utili all’espletamento del Servizio.

Art. 10 – Obblighi della Società

1. La Società è obbligata a prestare il servizio e le attività sopra richiamate nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc.), acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività.

2. La Società è obbligata a garantire l'ottimale qualità del servizio e delle attività prestate, la loro efficienza, nel rispetto rigoroso dei principi di economicità, efficacia e continuità del servizio pubblico.

3. Dovrà dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e apportando eventuali migliorie.

4. La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali e successive variazioni.

5. La Società dovrà acquisire tutte le autorizzazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività.

6. Rimangono a totale carico della Società tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali ecc. inerenti la gestione del servizio.

7. La Società, in occasione dell'approvazione del bilancio, dovrà inviare al Comune una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno.

8. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società.

Art. 11 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori - divieto di cessione.

1. La Società non potrà trasferire o cedere a terzi il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti.

2. Se, in violazione di quanto previsto al comma precedente, la Società trasferisce o cede gli obblighi inerenti a questo contratto, essa rimane, ferme restando tutte le ulteriori azioni esperibili dal Comune, responsabile nei confronti del Comune, in solido con l'eventuale cessionario del contratto, per l'esatta e puntuale esecuzione del servizio affidato.

3. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed i terzi. Divergenze e disaccordi tra di essi non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

Art. 12 – Responsabilità

1. Durante la vigenza del presente contratto la Società sarà la sola ed unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione del servizio, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto.

2. La Società si impegna ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano attinenza con l'esecuzione del servizio.

3. La Società si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti eventualmente impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai pertinenti contratti collettivi di lavoro vigenti.

4. La Società solleva e manleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile penale ed amministrativa derivante dall'esercizio del servizio di cui al presente contratto, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti e utenti, e a cose per ed a causa delle attività stesse.

Art. 13 – Rapporti economico -finanziari

1. Le entrate derivanti dall'espletamento del servizio spettano interamente alla Società, così come tutti i relativi oneri.

2. La partecipazione agli utili di esercizio e la ripartizione degli stessi sarà effettuata secondo quanto disposto dallo Statuto della Società e dall'Assemblea.

Art. 14 – Controllo e vigilanza

1. Il Comune potrà in qualsiasi momento, previo avviso, verificare che il servizio sia eseguito con diligenza e qualità. La Società, tramite gli organi sociali ovvero il direttore, dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

2. Sempre ai fini di verifica, il Comune potrà effettuare, durante l'orario di normale apertura, visite nella sede in cui viene svolto il servizio o qualunque attività connessa. Potrà inoltre adottare, nel rispetto del normale svolgimento dell'attività della Società, ogni azione per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla gestione dello stesso.

Art. 15 – Rapporti con l'utenza

1. Tutti i rapporti con l'utenza e i fruitori del servizio nonché con i cittadini, relativi a tutte le problematiche della gestione del servizio, sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà autonomamente.

2. Nella relazione consuntiva di cui al precedente art. 10, comma 7, la Società dovrà evidenziare in maniera sintetica i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. In caso di grave e comprovata inadempienza da parte della Società nella gestione del servizio, il Comune potrà risolvere il presente contratto e revocare l'affidamento del servizio.

Costituiscono espresse ipotesi di risoluzione del presente contratto:

- la decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria;
- la chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;

- la reiterata vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero la reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- la omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- il ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- la inosservanza del divieto di trasferimento o cessione del contratto;
- la esclusione dalla società del socio privato ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale;
- lo scioglimento per qualsiasi causa della Società.

2. La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione è tenuta a contestare l'inadempienza per iscritto alla controparte entro trenta giorni da quando ne è venuta a conoscenza, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La parte intimata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni siano respinte dalla parte attrice e la parte intimata non cessi il proprio comportamento, la parte attrice può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, secondo le norme del Codice Civile.

3. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune, la cessione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e

diritti in cessione, da determinarsi consensualmente ovvero attraverso un esperto, nominato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti della Spezia, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e i diritti oggetto della restituzione.

4. In caso di risoluzione del contratto la Società, qualora richiesto dal Comune, dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, alle condizioni di cui al presente contratto, espletando quest'ultimo fino alla stipula dell'eventuale nuovo contratto o fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri e comunque per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

5. Alla Società è riconosciuto il diritto di recesso per fatti gravi ed eccezionali che le rendano impossibile svolgere il servizio di cui al presente contratto.

Art. 17 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente all'autorità giudiziaria, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello della Spezia.

Art. 18 –Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della società, anche in riferimento a quanto disciplinato nei patti di aggiudicazione.

E richiesto, io Ufficiale rogante del Comune di Bolano, ho ricevuto il presente atto, stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, del quale ho dato lettura ai contraenti a chiara ed intelligibile voce ed Essi, dietro mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati richiamati dei quali prendono visione e confermano

l'esattezza. Dopodiché, i contraenti sottoscrivono con me Segretario rogante il presente atto, apponendo, inoltre, le prescritte firme marginali nei fogli e sui documenti allegati o anche richiamati come allegati nel presente contratto e dalle parti riconosciuti tali ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo bensì depositati presso il competente ufficio comunale.

Questo atto, scritto con mezzi di riproduzione elettromeccanici ad inchiostro indelebile, avente i requisiti di legge, da persona di mia fiducia e per mia cura, in fogli di carta bollata, occupa pagine intere n. _____ e parte della pagina _____ fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Comune di Bolano

(_____)

Il Segretario comunale

(_____)

La Società "Farmacia comunale Bolano S.r.l."

(_____)

Allegato al contratto: CARTA DEI SERVIZI – CONTENUTO MINIMO